



Decreto Dirigenziale n. 96 del 17/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E VOLTURA DALLA DITTA UVM MULTISERVICE S.R.L. ALLA DITTA PACIFICO S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, VIA ENRICO FERMI N. 9 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, LOCALITA' SCONTRAFATA, 1ª TRAVERSA VIA GAETANO SALVEMINI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta UVM MULTISERVICE S.R.L., con sede legale in Via A. Romaldo n.8, nel Comune di Salerno, è titolare dell'autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera D.D. n. 169 del 29.10.2007, ex DPR 203/88 e DPR 24/7/91 art. 4, comma 1, per l'impianto ubicato nel Comune di Pontecagnano Faiano, Località Scontrafata - S. Antonio, per l'attività di lavanderia industriale;

- che in data 24.08.2010, prot. 693985, la Ditta PACIFICO S.R.L., con sede legale in Via Enrico Fermi n. 9 nel Comune di Pontecagnano Faiano, Legale Rappresentate Sig. Maggio Mario nato a Tricarico (MT) il 03.06.1926, ha presentato istanza di voltura del D.D. 169 del 06.12.2007 per cambio di ragione sociale per incorporamento della Ditta UVM MULTISERVICE S.R.L., allegando:

- che in data 23.05.2011, prot. 405124, la Ditta PACIFICO S.R.L., ha inviato nuova istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per adeguamento del D.D. n. 169 del 29.10.2007, ai sensi del D.Lgs 152/06;

- che in data 12.09.2012, prot. 670637 ed in data 10.12.2012, prot. 914060, la Ditta ha inviato documentazione integrativa e chiarimenti, come da richiesta del Settore Ecologia di Salerno del 18.01.2012, prot. 42696;

- che la Conferenza di Servizi del 12.02.2013, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, preso atto della dichiarazione rappresentante della Ditta PACIFICO S.R.L. del cambio del Legale Rappresentante nella persona del sig. Maggio Mario, nato a Napoli il 27.07.1982, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al suddetto termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- installare il rilevatore di ossigeno e della temperatura in continuo nonché il monossido di carbonio, ai sensi della Delibera di G.R. 4102/92;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta:

- della dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto resa ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. e i.;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
E1	Caldaia NUOVA SIGMA	Ossido di azoto	65,30000	0,31517
		Biossido di zolfo	<0,1	/

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 12.02.2013, con nota del 14.02.2013 prot. 113996 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 15.02.2013, prot. 118763, la Ditta ha trasmesso la documentazione chiesta nella Conferenza di Servizi del 12.02.2013, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 24.04.2013, prot. 295143, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 369,92 effettuato dalla Ditta PACIFICO S.R.L., a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, e Voltura dalla Ditta UVM MULTISERVICE S.R.L. alla Ditta PACIFICO S.R.L., con sede legale in Via Enrico Fermi n. 9, nel Comune di Pontecagnano Faiano ed impianto in Località Scontrafata, 1ª Traversa Via Gaetano Salvemini, nel Comune di Pontecagnano Faiano, Legale Rappresentante Sig. Maggio Mario, nato a Napoli il 27.07.1982, per l'attività di lavanderia industriale, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne

comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di installare il rilevatore di ossigeno e della temperatura in continuo nonché il monossido di carbonio, ai sensi della Delibera di G.R. 4102/92;

6) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

7) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

8) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

9) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

-di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta PACIFICO S.R.L., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta PACIFICO S.R.L., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO